



Comune di Noventa Padovana

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITÀ O PROPAGANDA E DEGLI
ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE
STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O
DI USO PUBBLICO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

INDICE	pag. 2
TITOLO I – Principi Generali	pag. 3
Art. 1 – <i>Oggetto del Regolamento</i>	pag. 3
Art. 2 – <i>Disciplina Generale</i>	pag. 3
TITOLO II – Caratteristiche e modalità di realizzazione degli impianti	pag. 6
Art. 3 – <i>Targa</i>	pag. 6
Art. 4 – <i>Insegna di esercizio</i>	pag. 6
Art. 5 – <i>Preinsegna</i>	pag. 8
Art. 6 – <i>Cartello pubblicitario</i>	pag. 8
Art. 7 – <i>Manifesto</i>	pag. 9
Art. 8 – <i>Volantino</i>	pag. 9
Art. 9 – <i>Striscione</i>	pag. 10
Art. 10 – <i>Locandina</i>	pag. 10
Art. 11 – <i>Impianto di pubblicità o propaganda</i>	pag. 11
Art. 12 – <i>Impianto pubblicitario di servizio</i>	pag. 12
Art. 13 – <i>Cavalletto</i>	pag. 12
Art. 14 – <i>Vetrofania</i>	pag. 12
Art. 15 – <i>Tenda – Caratteristiche</i>	pag. 12
Art. 16 – <i>Segno orizzontale reclamistico</i>	pag. 13
Art. 17 – <i>Pubblicità presso le edicole</i>	pag. 13
Art. 18 – <i>Pubblicità nei cantieri</i>	pag. 13
Art. 19 – <i>Pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio</i>	pag. 14
Art. 20 – <i>Pubblicità temporanea</i>	pag. 14
Art. 21 – <i>Annunci funebri</i>	pag. 14
Art. 22 – <i>Pubblicità sui veicoli</i>	pag. 15
Art. 23 – <i>Pubblicità Fonica</i>	pag. 15
Art. 24 – <i>Targa di identificazione</i>	pag. 15
Art. 25 – <i>Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse</i>	pag. 15
Art. 26 – <i>Sanzioni</i>	pag. 15
Art. 27 – <i>Abrogazioni</i>	pag. 16
ALLEGATI	
Fac-simile domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione	pag. 17

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo “Regolamento di Esecuzione” approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse.
2. Esso, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria come indicato al comma 1, si prefigge anche lo scopo, sempre con riferimento all'attività impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico – architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale.
3. Al fine di armonizzare sul territorio comunale la collocazione di impianti pubblicitari, la tutela della circolazione stradale e il rispetto dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali del paesaggio, sarà redatto il “**piano generale degli impianti**”. Il piano, predisposto dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, ed approvato dalla Giunta Comunale, dovrà prevedere e regolare la messa in opera, la tipologia, l'ubicazione e le caratteristiche:
 - delle preinsegne di cui al successivo art. 5;
 - dei cartelli pubblicitari di cui al successivo art. 6;
 - degli Impianti di pubblicità o propaganda di cui al successivo art. 11;
 - degli impianti pubblicitari di servizio di cui al successivo art. 12.Il “piano generale degli impianti”, dovrà contenere gli elaborati grafici riportanti le singole aree dove sarà consentita l'installazione delle diverse tipologie dei mezzi pubblicitari in questione.

Art. 2 – Disciplina Generale

1. Ai fini del presente regolamento per: “targa”, “insegna di esercizio”, “preinsegna”, “cartello pubblicitario”, “manifesto”, “volantino”, “striscione”, “locandina”, “vetrofanìa”, “impianto di pubblicità o propaganda”, “impianto pubblicitario di servizio”, si intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate.
2. Con il termine generico “altri mezzi pubblicitari”, usato negli articoli successivi, si intendono i mezzi non specificati al comma precedente.
3. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento il territorio comunale viene suddiviso nelle due zone omogenee di seguito riportate:
 - Υ ZONA “A”: Centro storico: come individuato dal P.R.G. vigente e i fabbricati di interesse storico ambientale o vincolati;
 - Υ ZONA “B”: il restante territorio.
4. La nozione di “**centro abitato**”, ai fini del presente Regolamento, è quella fornita dalla legge ed individuata con delibera di G.C. n. 403 del 24.06.1993 e successive modificazioni.
5. Con il termine di “**aree pubbliche o di uso pubblico**” si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o quelle aree ove chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni e/o condizioni.
4. Nell'installazione degli impianti devono essere osservate le regole stabilite dal presente regolamento, dalle norme in materia e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni e/o nulla osta rilasciati dalle autorità competenti.
5. Le installazioni dovranno altresì tenere conto delle disposizioni stabilite
 - dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

- dall'art. 47 e seguenti del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada);
 - dal capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
6. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali è **vietata l'installazione** di elementi pubblicitari così come disposto dall'art. 61 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, ad eccezione delle targhe di cui al successivo articolo 4 con le limitazioni fissate dal comma 6° dello stesso articolo.
Nei casi di deroga, previsti dal terzo e quarto comma del citato articolo, l'autorizzazione è subordinata al nulla osta da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo nonché all'approvazione da parte della Giunta Comunale delle indicazioni circa le condizioni, limiti e dimensioni.
 7. Il rilascio di autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, al riguardo di progetti specifici per l'installazione di elementi pubblicitari non disciplinati dal presente regolamento, è subordinato all'approvazione da parte della Giunta Comunale delle indicazioni circa le condizioni, limiti e dimensioni con apposita convenzione o sulla base della presentazione di eventuale specifico atto d'obbligo da parte degli interessati.
 8. **E' vietata**, in tutto il territorio comunale, ogni forma pubblicitaria lampeggiante, luminosa scorrevole o simile.
 9. Nel caso di messa in opera di assiti, impalcature o steccati provvisori, è consentita l'esposizione dei mezzi pubblicitari (purché non luminosi o illuminati) legittimamente preesistenti sul fabbricato. Detta installazione può avvenire, parallelamente al senso di marcia, previa comunicazione in carta semplice indirizzata al Settore Tributi, per la sola durata dell'inconveniente e ad un'altezza minima pari a m 3 dal piano sia esso viario o pedonale.
 10. L'installazione degli impianti pubblicitari potrà avvenire solo previa autorizzazione amministrativa rilasciata dal responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata su presentazione, da parte dell'interessato dall'intervento, di una domanda accompagnata da una dettagliata relazione a firma del titolare dell'impresa installatrice, indicando la data di installazione ed integrata dai seguenti allegati:
 - a. documentazione fotografica, datata e firmata, ripresa in un periodo non antecedente a 10 gg. dalla data di presentazione;
 - b. cartografia in scala non inferiore a 1:500 con adeguata indicazione dell'ubicazione;
 - c. cartografia in scala non inferiore a 1:200 indicante l'ubicazione, la segnaletica stradale esistente nel raggio di m 50 nonché gli eventuali impianti pubblicitari esistenti riportando in modo chiaro ed inequivocabile le distanze tra di essi;
 - d. sezione riferita alla sede stradale riportante le quote di riferimento del bordo inferiore del manufatto riferito alla sede stradale e/o al marciapiede nonché la quota di rientranza dal bordo esterno di quest'ultimo;
 - e. bozzetto quotato e colorato dell'impianto pubblicitario da installare;
 - f. nulla osta da parte del proprietario dell'immobile e/o dell'area ove il manufatto dovrà essere installato;
 - g. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante: che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità; la conformità dell'impianto elettrico (ove previsto) e delle norme di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche.
 11. Per installazioni che superano la superficie di mq. 3,00 dovrà altresì essere allegata una relazione con relativo calcolo strutturale a firma di tecnico abilitato.
 12. E' espressamente vietato l'abbinamento, o anche il semplice accostamento, tra segnali toponomastici, cartelli segnaletici e/o preinsegne e cartelli pubblicitari.
 13. L'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione dovrà provvedervi entro e non oltre il 60° gior no dalla data di presentazione della domanda, previa verifica della documentazione presentata e sopralluoghi di accertamento. Detto termine può essere interrotto una sola volta dal

responsabile del procedimento, qualora entro 30 gg. dalla data di presentazione si evidenzi la necessità di integrazione della pratica.

14. L'ufficio preposto per la verifica ed il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento è il Settore Urbanistica ed Edilizia Privata.
15. Nel rispetto dell'art. 53 comma 9 del "Regolamento di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, l'Ufficio preposto manterrà un registro delle autorizzazioni rilasciate, contenente in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato. Le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari dovranno essere riportate nel catasto stradale.
16. E' severamente vietata nelle aree pubbliche o di uso pubblico, l'installazione di cavalletti, treppiedi, od ogni altro sostegno non fissato al suolo diverso da quelli indicati nel presente regolamento, per l'inserimento o l'esposizione di mezzi pubblicitari.
17. L'autorizzazione ha validità di tre anni, tacitamente rinnovata di tre anni in tre anni qualora non contrasti con norme nel frattempo sopravvenute.

TITOLO II CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 3 – Targa

1. Si definisce **“targa”** l'indicazione posta in corrispondenza dell'accesso ai locali in cui si esercita una attività produttiva, direzionale, professionale, artistica, sociale o di carattere pubblico.
2. I materiali ammessi per la struttura sono il legno, l'ottone, il rame, il bronzo e il marmo. Le installazioni di targhe dovranno rispettare un decoroso affiancamento con le targhe già esistenti.
3. Le dimensioni massime ammesse sono di m 0,45 per m 0,35. In caso di messa in opera di più targhe affiancate porta potrà essere presentato uno studio unitario che preveda un'unica installazione con la possibilità di inserimento di targhe professionali all'interno di spazi predisposti con superficie non superiore a quanto precedentemente indicato. La forma dovrà essere rettangolare.
4. L'altezza minima dal piano pedonale o carraio non potrà essere inferiore a m 1,20. Il limite massimo superiore d'installazione superiore non potrà superare la soglia superiore del foro di riferimento.
5. La targa dovrà essere posta in appoggio anche indiretto sul muro in prossimità dei fori porta, finestra o vetrina, sulla porta di accesso o sul prospetto affianco dello stipite della porta e su recinzioni. Lo spessore non potrà superare i m 0,015 più m 0,01 di spessore che allontani la targa dal muro.
6. All'interno della zona "A" l'ubicazione potrà avvenire solo all'interno dello stipite della porta o sulla porta stessa. Eventuali studi progettuali che tengano in considerazione l'inserimento nel contesto architettonico del prospetto interessato potranno essere presi in considerazione previa approvazione da parte della Giunta Comunale, così come previsto dal dall'art. 61 del vigente Regolamento Edilizio Comunale.
7. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini possono installare con le modalità già enunciate, una targa delle dimensioni di cm. 20 x 10 contenente la scritta **“IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE**”, seguita dal cognome, nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale rivolgersi quando i locali sopra citati siano chiusi o temporaneamente disabilitati.
8. Le targhe riguardanti attività sanitarie professionali di cui al D.M. 657/94 e successive sue integrazioni e/o modifiche, sono assoggettate al rispetto delle norme di cui all'art. 2 del predetto decreto.
9. Per le attività sanitarie professionali veterinarie si applicano le norme di cui all'art. 1 lettera O) del Regolamento dell'Ordine dei Veterinari approvato nella seduta straordinaria del 7.5.1995 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
10. E' ammissibile derogare al presente articolo solo per le targhe da esporre per lo Stato, le Regioni, le Province, Comuni e loro Consorzi, Enti Religiosi, nonché per gli Enti di cui all'art. 87, comma I lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

Art. 4 – Insegna di esercizio

1. Si definisce **“insegna di esercizio”** la scrittura in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
 - a) insegna frontale;
 - b) insegna a bandiera;
 - c) insegna a tetto, o su pensilina o sulla facciata di edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali o a funzioni direzionali.
3. Le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.
4. Le insegne dovranno avere sagoma regolare, che in ogni caso non dovrà generare confusione con la segnaletica stradale. Sono vietate le insegne a forma circolare e triangolare. **Nel Centro Storico, così come indicato nell'art. 2 comma 3°, non sono ammesse insegne scatolari a cassonetto e a filo di neon.**
5. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale.
6. Le dimensioni delle insegne di esercizio, non potranno superare i **2 mq. nel Centro Storico, così come indicato all'art. 2 comma 3° e mq. 4 nel resto del territorio.**
7. Altezze minime:
 - a. a bandiera in presenza di marciapiede; l'altezza minima non dovrà essere inferiore al primo marcapiano o l'immaginabile prolungamento del primo solaio o listolina;
 - b. a bandiera in assenza di marciapiede: non è ammessa l'installazione di insegne di esercizio;
 - c. parallela al senso di marcia con marciapiede: sopra il foro vetrina e/o foro porta;
 - d. parallela al senso di marcia senza marciapiede: sopra il foro vetrina e/o foro porta;
 - e. in presenza di portici, anche con antistante marciapiede, l'insegna di esercizio dovrà essere ubicata all'interno del portico stesso: sopra e/o all'interno dei fori vetrina.
8. Le insegne di esercizio a bandiera, debbono rientrare di almeno 50 cm. dal filo esterno del marciapiede. In presenza di pista ciclabile, tali sporgenze dovranno riferirsi al bordo esterno della stessa.
9. Le insegne di esercizio a bandiera dovranno rispettare le seguenti distanze:
 - a. dal bordo marciapiede rientranza maggiore o uguale a m 0,50;
 - b. dal limite della carreggiata (in assenza del marciapiede) m 3,00;
 - c. dal bordo della pista ciclabile m 0,50;
 - d. da altri impianti pubblicitari m 50;
 - e. da cartelli stradali m 50;
 - f. da intersezioni m 100.Alle insegne di esercizio parallele al senso di marcia non si applicano le distanze suindicate.
10. Sugli edifici e relative pertinenze destinati esclusivamente ad uso industriale e artigianale ubicati all'interno della Zona **B e C**, le insegne non devono superare la superficie di **6 mq.**
11. Le farmacie devono installare, in aggiunta all'insegna di esercizio e comunque non in prossimità di un impianto semaforico una insegna a forma di croce verde che sarà resa luminosa, non con luce scorrevole, nell'orario di servizio serale e notturno.
12. Le insegne relative a rivendite di tabacchi, ricevitorie, lotto, totocalcio, ecc., poste, ambulatori medici e veterinari, sono assoggettate alle dimensioni stabilite dai rispettivi enti di appartenenza, e possono essere poste in deroga alle distanze sopraindicate purché l'ubicazione di queste non arrechi intralcio alla visibilità di segnaletica stradale di pericolo e/o prescrizione.
13. In caso di insegne di esercizio luminose per luce propria o indiretta, queste non debbono recare abbaglio agli automobilisti, non possono essere a luce intermittente e l'intensità luminosa non deve superare le 150 candele per metro quadrato.

14. Il responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, in caso di interventi di edilizia che a suo avviso rivestano un interesse urbanistico architettonico rilevante, può richiedere, prima del rilascio del permesso ad edificare, un piano guida volto a regolamentare la messa in opera di elementi pubblicitari all'interno dell'area oggetto dell'intervento.
15. E' ammissibile derogare al presente articolo solo per le insegne da esporre per lo Stato, le Regioni, le Province, il Comune e i loro Consorzi, gli Enti Religiosi, nonché per gli Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

Art. 5 – Preinsegna

1. Si definisce **“preinsegna”** la scritta in caratteri alfanumerici, completa di freccia di orientamento, ed eventualmente di simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Per quanto riguarda la forma e le caratteristiche delle preinsegne, si applica quanto disposto dall'art. 48 comma 3° e dall'art. 49 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
3. L'ubicazione di preinsegne è consentita sul territorio comunale esclusivamente nel rispetto del “Piano generale degli Impianti” di cui al precedente art. 1 comma 3°.
4. E' vietata l'installazione di un impianto di preinsegne indicante una singola attività.
5. E' vietata la soluzione del frazionamento del messaggio in due o più preinsegne riguardanti una unica attività.
6. E' ammissibile derogare al presente articolo solo per le preinsegne da esporre per lo Stato, le Regioni, le Province, il Comune e i loro Consorzi, gli Enti Religiosi, nonché per gli Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, che non intralcino la visibilità stradale e la visibilità della segnaletica stradale.

Art. 6 – Cartello pubblicitario

1. Si definisce **“cartello pubblicitario”** il manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. L'ubicazione di cartelli pubblicitari è consentita sul territorio comunale esclusivamente nel rispetto del “Piano generale degli Impianti” di cui al precedente art. 1 comma 3°.
3. E' vietata la collocazione di cartelli pubblicitari nell'ambito, e in prossimità, di luoghi sottoposti a vincoli e/o a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, di edifici e luoghi di interesse storico artistico.
4. L'apposizione di manifesti, adesivi, ecc. può essere effettuata solo su cartelli pubblicitari (plance) appositamente individuati e gestiti dal Comune o ditta convenzionata.

5. I cartelli pubblicitari collocati in aderenza ad edifici ma, perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, qualora non siano prospicienti alla strada, sono considerati perpendicolari ai fini del calcolo delle dimensioni, delle distanze di ubicazione e delle fasce di pertinenza.
6. E' consentito l'abbinamento di dispositivi di indicazione dell'ora e della temperatura. Le strutture di sostegno e/o di ancoraggio devono essere calcolate e realizzate sia globalmente che nei singoli elementi.
7. I cartelli pubblicitari debbono avere una sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
8. Per messaggio variabile deve intendersi la diffusione con sequenza non inferiore a 15 secondi di più messaggi pubblicitari fissi (non messaggi realizzati con parole in movimento).
9. I cartelli pubblicitari luminosi non possono essere a luce intermittente, inoltre la propria intensità luminosa non deve essere superiore a 150 candele per mq o comunque provocare abbagliamento.
10. Le dimensioni dei cartelli pubblicitari , a messaggio fisso o variabile, paralleli al senso di marcia dei veicoli, non deve superare i 6 mq, e comunque tali dimensioni devono essere proporzionali ai prospetti ed ai volumi dei fabbricati su cui sono addossati o dei fabbricati limitrofi.
11. Le dimensioni dei cartelli pubblicitari a messaggio fisso o variabile collocati in aderenza o non in aderenza di un fabbricato, perpendicolari al senso di marcia dei mezzi, non deve superare i 4 mq, e comunque tali dimensioni devono essere proporzionali ai prospetti ed ai volumi dei fabbricati su cui sono addossati o dei fabbricati limitrofi.
Lo spessore dei cartelli pubblicitari non deve essere maggiore di 30 cm.
L'altezza minima da piano viario o pedonale non deve essere inferiore a m 2,50.
La distanza dalla carreggiata o dal filo del marciapiede, per i cartelli perpendicolari al senso di marcia, non deve essere inferiore a m 3,00.
I cartelli pubblicitari perpendicolari al senso di marcia dei veicoli devono rispettare la distanza minima di m 150 dalle intersezioni, dai semafori, dai segnali stradali nonché da insegne a bandiera e/o altri mezzi pubblicitari.

Art. 7 – Manifesto

1. Si definisce **“manifesto”** l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti. Non può essere luminoso per luce propria né per luce indiretta.
2. I manifesti possono essere collocati solo negli spazi predisposti dalla Amministrazione comunale ad eccezione di quelli emessi dall'Autorità Giudiziaria, dalle Aziende o Enti Erogatori di Pubblici Servizi o dalla Amministrazione Comunale;

Art. 8 – Volantino

1. Si definisce **volantino** l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. Per esigenze di pubblico interesse, per questioni di viabilità, di natura estetica ed ambientale, in tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di pubblicità effettuata mediante il lancio di volantini, fotografie o avvisi in genere, da punti fissi, da automezzi, da aereomobili o barche.

Art. 9 – Striscione

1. Si definisce **striscione** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. E' vietato installare gli striscioni in corrispondenza di intersezioni stradali, sui cavi elettrici e/o sui loro sostegni, sui pluviali nonché sui pali della pubblica illuminazione.
3. Gli striscioni potranno riportare le scritte alfanumeriche, i simboli e/o i marchi riguardanti la manifestazione propagandata; all'interno di detti striscioni potrà essere inserito un unico messaggio, indicante lo sponsor della manifestazione purché detto messaggio non superi 1/3 della superficie dello striscione.
I colori utilizzati non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale rendendone difficile la comprensione.
4. Il bordo inferiore degli striscioni non dovrà essere inferiore:
 - mt. 5,50 se su carreggiata o area a transito carraio;
 - mt. 4,00 se su area pedonale.
5. Gli striscioni sono ammessi solo per reclamizzare manifestazioni, spettacoli o altre iniziative culturali e la loro esposizione è limitata a sette giorni prima della manifestazione ed alle 24 ore successive alla manifestazione.
6. Le strutture dovranno essere realizzate con materiale di recente concezione avente caratteristiche costruttive di leggerezza e solidità nonché di conservazione tale da evitare la corrosione da parte degli agenti atmosferici. Dovranno presentare un numero di fori tale che permettano, proporzionalmente alle loro dimensioni, il regolare passaggio del vento.
7. E' ammissibile derogare al presente articolo, solo per quanto concerne l'ubicazione, per gli striscioni da esporre per lo Stato, le Regioni, le Province, il Comune e i loro Consorzi, gli Enti Religiosi, nonché per gli Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

Art. 10 – Locandina

1. Si definisce "**locandina**" l'elemento bidimensionale realizzato prevalentemente in materiale cartaceo, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa volto alla pubblicità dei soli spettacoli.
2. Le locandine potranno riportare le scritte alfanumeriche, i simboli e/o i marchi riguardanti la manifestazione propagandata; all'interno delle locandine potrà essere inserito un unico messaggio, indicante lo sponsor della manifestazione purché detto messaggio non superi 1/3 della superficie della locandina.
3. Le locandine sono ammesse solo per reclamizzare, spettacoli o altre iniziative culturali e la loro esposizione è limitata a quindici giorni prima della manifestazione ed al giorno successivo alla manifestazione.
4. E' ammissibile derogare al presente articolo, solo per quanto concerne l'esposizione di materiale per lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro Consorzi, gli Enti Religiosi, nonché per gli Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica o per campagna elettorale.

Art. 11 – Impianto di pubblicità o propaganda

1. Si definisce **“impianto di pubblicità o propaganda”** qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, come insegna, come cartello, come targa o come manifesto.
2. Sono “impianti di pubblicità o propaganda” a titolo esemplificativo:
 - a) la **“bacheca”**, ossia la vetrinetta con struttura chiusa su tre lati, frontale in vetro o altro materiale trasparente, apribile o a giorno, installata a muro e destinata all'esposizione di messaggi al pubblico, locandine o manifesti.

I materiali ammessi per la struttura sono il legno, l'ottone, il rame, il bronzo e il metallo brunito. Per la parte trasparente, il plexiglas e il vetro antiriflesso, in ogni caso conforme alla normativa antinfortunistica. Successive installazioni di bacheche dovranno rispettare un decoroso affiancamento con le bacheche già esistenti.

Le dimensioni massime ammesse sono di m 1,20 per m 1,50. In caso della messa in opera di più bacheche affiancate dovrà essere presentato uno studio unitario che preveda un'unica installazione.

La forma dovrà essere rettangolare e proporzionata alla forometria presente nella facciata interessata.

L'altezza minima dal piano pedonale o carraio non potrà essere inferiore a m 1,50.

Le bacheche dovranno essere messe in aderenza alla facciata dell'edificio per la superficie di esposizione e non potranno sporgere per più di m 0,10.

Le farmacie, nelle immediate vicinanze dell'ingresso, possono installare una bacheca di modeste dimensioni, con fonte luminosa interna per ospitare un cartello indicante le farmacie di turno e il proprio orario di apertura e chiusura giornaliera.

E' ammissibile derogare solo per le bacheche da esporre per lo Stato, le Regioni, le Province, il Comune e i loro Consorzi, gli Enti Religiosi, nonché per gli Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) **“l'impianto fisso per le affissioni”**, cioè destinato all'affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70x100 e disciplinati, quanto alla loro collocazione, dall'art. 3 del del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo la seguente tipologia:
 - **“poster”**: impianto a muro o collocato a terra con supporti propri mono o bifacciale (dimensioni 6x3);
 - **“stendardo”**: impianto mono o bifacciale, collocato a terra su supporto proprio montato sia orizzontalmente (dimensioni cm. 140x100; 200x140 e 280x200); che verticalmente (dimensioni cm. 100x140; 1400x200 e 200x280);;
 - **“tabella”**: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato al muro, di dimensioni uguali o multipli di cm. 70x100;
 - **“trespolo”**: impianto bifacciale o a più facciate collocato a terra su supporto proprio (dimensioni per ogni faccia cm. 140x100).

Le dimensioni sopra specificate si riferiscono alla superficie espositiva.
 - c) **“l'impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile”**, cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 9.

Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi.

Art. 12 – Impianto pubblicitario di servizio

1. Si definisce **“impianto pubblicitario di servizio”**, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

2. L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è ammessa solamente previa apposita convenzione da stipularsi con l'ente nell'ambito del "piano generale degli impianti" di cui al precedente art. 1 comma 3.

Art. 13 – Cavalletto

1. Si definisce "**cavalletto**", la struttura monile a una o due facciate, realizzata in materiale non deperibile volta a ospitare locandine o manifesti.
2. La messa in opera dei cavalletti non deve ingenerare pericoli o limitazioni per la circolazione stradale. Inoltre non deve creare intralcio alla circolazione pedonale soprattutto di invalidi e persone portatori di handicap. La collocazione dovrà avvenire a ridosso del fabbricato o sul lato più esterno rispetto alla sede stradale.
3. I pannelli a cavalletto devono avere la struttura ove collocare i manifesti e/o le locandine di forma rettangolare la larghezza massima di m 1.00 e altezza massima da terra m 1,70 misurata al vertice superiore del manufatto.
4. I pannelli a cavalletto utilizzati per pubblicizzare una manifestazione, possono essere esposti quindici giorni prima dell'evento e debbono essere tolti entro il giorno successivo alla manifestazione reclamizzata.
5. E' ammissibile derogare solo per quanto concerne l'esposizione di materiale per lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e i loro Consorzi, gli Enti Religiosi, nonché per gli Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica o per campagna elettorale.
6. I pannelli a cavalletto possono essere utilizzati in caso di apertura di una nuova attività commerciale, e non ancora reclamizzata per il tramite di altro mezzo pubblicitario, in via provvisoria, per la durata massima di sei mesi. Scaduto tale termine, l'autorizzazione non sarà più rinnovabile.

Art. 14 – Vetrofania

1. Si definiscono "**vetrofanie**" tutti quei messaggi alfanumerici o con disegni e logo realizzati, sia internamente che esternamente, sul vetro delle vetrine e delle porte d'ingresso dei negozi e/o degli esercizi per la somministrazione.
2. E' ammissibile derogare al presente articolo solo nei casi in cui la minor illuminazione dei locali, causata dalla maggior superficie della vetrofania, venga sostituita da illuminazione artificiale.

Art. 15 – Tenda – Caratteristiche

1. Si definisce "**tenda**", il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilati, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi.
2. Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni:
 - a. le tende devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario;
 - b. riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra;
 - c. l'altezza delle scritte, di una o due righe, non deve essere comunque superiore a 20 cm;
 - d. le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;
 - e. devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelli laterali o sulla falda della tenda;
 - f. l'altezza dal suolo, in ogni suo punto non dovrà essere inferiore a cm 220 ed il limite della tenda dovrà distare almeno 50 cm dal filo esterno del marciapiede.

Art. 16 – Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce “**segno orizzontale reclamistico**” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
 - a. all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
 - b. lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
3. Essi devono essere realizzati con materiali rimovibili o vernici di colore bianco a base d'acqua, ben ancorati nel momento dell'utilizzo della superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segnali orizzontali reclamistici, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e il grado di aderenza delle superfici stradali.
5. Trascorso inutilmente tale termine, l'esposizione verrà considerata non regolare e pertanto sanzionata ai sensi del presente regolamento.

Art. 17 – Pubblicità presso le edicole

1. Presso le edicole è ammessa solo la propaganda dei quotidiani, dei periodici e/o di ogni altro prodotto in vendita nell'edicola, solo tramite la collocazione di manifesti e/o locandine poste in aderenza al chiosco o all'interno delle vetrine dei negozi.
2. E' vietata ogni forma di propaganda di riviste e/o di altri prodotti posti in vendita contrari alla moralità pubblica e alla pubblica decenza.

Art. 18 – Pubblicità nei cantieri

1. Nell'ambito dei cantieri è consentita la messa in opera di impianti pubblicitari reclamizzanti i prodotti e/o le ditte direttamente collegate con l'attività del cantiere.
2. La pubblicità potrà essere realizzata:
 - a. solo con cartelli pubblicitari posti nell'ambito del cantiere e con una superficie massima di 5 mq per ogni singolo prodotto o ditta di cui al paragrafo precedente;
 - b. gli impianti pubblicitari non dovranno ingenerare confusione con la segnaletica stradale di pericolo o di prescrizione;
 - c. gli impianti pubblicitari non dovranno ingenerare confusione con il cartello di cantiere che dovrà sempre essere ben visibile dalla pubblica via.
3. All'interno del centro storico e in corrispondenza delle aree di interesse storico ambientale o vincolate, è vietata la propaganda tramite l'affissione sugli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci, gli spazi in sopraelevazione alle staccionate dei cantieri e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili posti su suolo pubblico in via temporanea. Al di fuori di tali zone, gli spazi sopra specificati, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere, sono in uso al servizio comunale affissioni.
4. In tutto il territorio comunale è consentito l'utilizzo, a fini pubblicitari, di parte o dell'intera superficie di ponteggio degli spazi privati provvisori mediante l'installazione di messaggi pubblicitari riprodotti

su teli o su supporti rigidi posti a protezione dell'attività di cantiere. I teli e i supporti potranno essere solo illuminati.

Art. 19 – Pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio

1. Per **area di servizio** si intende l'area, ben delimitata, ove si esercita la somministrazione del carburante e ogni altro servizio attinente.
2. Per **area a parcheggio**, ai fini di applicazione del presente regolamento, si intende l'area predisposta al parcheggio dei veicoli, sia essa pubblica o di uso pubblico, e le aree di manovra ad esse direttamente connesse.
3. Nelle stazioni di servizio è consentita l'installazione massima di quattro insegne di esercizio riportanti il logo della compagnia petrolifera. La proiezione di dette insegne non dovrà mai ricadere in area pubblica.
4. La collocazione dei mezzi pubblicitari nelle aree di servizio o nei parcheggi è vietata in corrispondenza degli ingressi.
5. Le insegne riportanti il logo della compagnia di servizio derogano dalle distanze da altri mezzi pubblicitari o da segnali stradali (dovrà sempre essere garantita la libera visione della segnaletica stradale).
6. Nelle stazioni di servizio, oltre agli impianti attinenti i servizi, possono essere collocati altri impianti pubblicitari, purché la somma delle superfici di questi ultimi non superi l'8% dell'area su cui insistono.
7. L'ubicazione di impianti pubblicitari nelle aree adibite a parcheggio è consentita esclusivamente nel rispetto del "Piano generale degli Impianti" di cui al precedente art. 3 comma 3°. Eventuali impianti pubblicitari dovranno essere collocati ad una distanza superiore a 3 metri dalla carreggiata delle strade che li delimitano, e non dovranno ingenerare confusione o intralcio alla segnaletica stradale di pericolo e/o di prescrizione.

Art. 20 – Pubblicità temporanea

1. La durata delle autorizzazioni a carattere temporaneo, non può superare i 6 mesi ad esclusione dei cartelli riguardanti locazione o compravendita di immobili che potranno avere una durata superiore.

Art. – 21 Annunci funebri

1. L'affissione degli annunci funebri è consentita esclusivamente negli appositi spazi predisposti dall'Amministrazione Comunale e/o ditta convenzionata.

Art. 22 – Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e loro modifiche e/o integrazioni.

Art. 23 – Pubblicità Fonica

1. La pubblicità fonica, sia essa fissa che itinerante, è consentita esclusivamente negli orari fissati dal Regolamento di Polizia Urbana e nel rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 14.11.1997 e ss. mm..

Art. 24 – Targa di identificazione

1. Su ogni impianto pubblicitario deve essere apposta una targhetta metallica di modeste dimensioni, sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento:
 - il nome del soggetto titolare dell'impianto;

- il numero dell'atto che autorizza l'installazione, il numero di protocollo e la data di presentazione della denuncia e/o numero dell'autorizzazione edilizia;
 - gli estremi della convenzione;
 - data di scadenza di uno dei suddetti titoli autorizzatori.
2. La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo, ed ogni volta interviene la variazione di anche uno solo dei dati in essa contenuti.
 3. Nei casi in cui, per dimensioni o tipologia del mezzo pubblicitario da esporre, non sia possibile apporre la targhetta (es. targhe professionali, vetrine ecc...) sarà sufficiente esibire, a richiesta del personale addetto, il documento che legittima l'impianto.

Art. 25 – Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare in qualunque momento, lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto pubblicitario per necessità estetiche, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio, o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato che dovrà provvedere entro e non oltre 30 gg dalla notifica dell'ordinanza.
2. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione, né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi spetta all'interessato produrre apposita documentazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'impianto.


Art. 26 – Sanzioni

1. L'inosservanza alle norme del presente regolamento, qualora non direttamente sanzionate dall'art. 23 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada" e sue eventuali modifiche e integrazioni o da altre norme o dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da € 75,00 a € 1.000,00, con le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689.
2. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari non conformi al presente regolamento e per i quali non risulta possibile la regolarizzazione, l'ufficio preposto diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a proprie spese entro e non oltre 20 gg. dalla data di notifica del provvedimento. Decorso il suddetto termine, l'ufficio preposto provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
3. Il materiale rimosso coattivamente dal Comune sarà conservato nei magazzini comunali o nei casi di impossibilità, in altro luogo ritenuto idoneo, per 30 giorni consecutivi dalla data di rimozione. In detto periodo potrà essere ritirato dagli interessati previo l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese sostenute dall'Amministrazione per la rimozione e la custodia, nonché di altri eventuali costi sostenuti e documentati.
4. Nel caso gli interessati non provvedano al ritiro del manufatto nei 30 giorni previsti dal punto quattro del presente articolo, il materiale potrà essere distrutto o venduto ed il ricavato sarà trattenuto a detrazione del credito vantato dall'Amministrazione.
5. In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, resta impregiudicato per l'Amministrazione, il diritto a rivalersi per le somme non recuperate dalla vendita.

6. La sanzione amministrativa ed il recupero coatto delle spese di rimozione previste dal presente articolo, si applicano a carico del soggetto che dispone dell'impianto pubblicitario e in solido, a carico di chi ha installato l'impianto o ha consentito l'installazione dello stesso.
7. L'impianto pubblicitario che crei grave intralcio alla viabilità o oscuri parzialmente o totalmente impianti semaforici e cartelli stradali di qualsiasi genere sarà immediatamente rimosso restando impregiudicata l'azione sanzionatoria come sopra descritta.

Art. 27 – Abrogazioni di norme precedenti

1. Il presente regolamento abroga:
 - a) il regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico approvato con delibera di C.C. n. 45 del 02.10.1995;
 - b) ogni altra disposizione contraria o in contrasto con la presente normativa.



AL SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI
NOVENTA PADOVANA

OGGETTO: Richiesta di collocazione di _____

Il sottoscritt _____ nato a _____

il _____ e residente a _____ via _____ n. _____

cod. fisc. _____ in qualità di proprietario/legale rappresentante della

ditta _____ part. iva _____

con domicilio fiscale in _____ via _____ n. _____

chiede l'autorizzazione alla collocazione dell'impianto pubblicitario di cui all'oggetto, che presenta le seguenti caratteristiche tecniche:

1. ZONA TERRITORIALE OMOGENEA DEL VIGENTE P.R.G.:

A - B - C - D - E - F - _____

2. TOPONOMASTICA:

Nome della Via o Piazza: _____;

Riferimento Nr.civ. o altezza _____;

3. ESPOSIZIONE: parallela al senso di marcia ; perpendicolare al senso di marcia

4. VINCOLI: l'area è assoggettata a vincoli ; l'area NON è assoggettata a vincoli

tipo di vincolo _____:

5. DIMENSIONI:

A tal fine allega:

- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI (datata e firmata, non antecedente a gg. 10);
- CARTOGRAFIA IN SCALA 1:500 CON INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE;
- CARTOGRAFIA IN SCALA 1: 200 CON RAGGIO MINIMO DI MT: 30 (indicante l'ubicazione e la distanza da altri impianti pubblicitari e/o da segnaletica stradale);
- SEZIONE RIFERITA ALLA SEDE STRADALE (debitamente quotata);
- BOZZETTO COLORATO E QUOTATO DELL'IMPIANTO PUBBLICITARIO;
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' SULLA CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLE NORMATIVE VIGENTI E SULLA LEGGITTIMITA' DELL'ATTIVITA' DA RECLAMIZZARE (ai sensi della Legge 4.1.1968 n° 15) ;
- COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO;
- RELAZIONE CON CALCOLO STRUTTURALE A FIRMA DI UN TECNICO ABILITATO (nel caso che l'impianto superi i 3 mq. di superficie);
- NULLA OSTA DA PARTE DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE E/O DEL TERRENO;
- NULLA OSTA DELL'ORDINE DI APPARTENENZA (in caso di pubblicità sanitaria);
- NULLA OSTA DELL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA (in caso di Enti diversi dall'Amministrazione Comunale);
- NULLA OSTA DELL'ENTE POSTO ALLA TUTELA DEL VINCOLO (in caso che l'area e/o l'edificio risulta oggetto di vincolo);
- _____;
- _____;
- _____;

Noventa Padovana il _____

_____I_____ richiedente
